



COMUNE DI SAMPEYRE

Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020

Provincia di Cuneo

Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824

Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE "MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO"

Prot. 1791
Ordinanza n. 12

Sampeyre 12 MAR 2020

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 relativo a: "**Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**" con il quale, all'art.1, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate nuove misure;

Stante la necessità e l'urgenza di recepire e adottare le suddette misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione del virus anche in sede locale;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. E' consentita la vendita con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, pur garantendo l'apertura dei relativi esercizi di vicinato fornitori del servizio di consegna a domicilio;

Restano, pertanto, aperte le macellerie, le panetterie, i negozi di vicinato di generi alimentari e i market così come restano aperti i negozi al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, di articoli per l'illuminazione, di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini,

2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati settimanali, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
4. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (**fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**), ad esclusione delle mense interne delle strutture residenziali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
5. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande attigui agli impianti di rifornimento carburante, gestiti dallo stesso gestore e situati lungo la rete stradale comunale, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
6. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti fatta eccezione per le lavanderie e tintorie;
7. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

8. Per assicurare l'operatività dei pubblici servizi e la salute degli operatori addetti, l'accesso agli Uffici comunali avviene solo previa chiamata telefonica al n.0175/977148. Gli operatori comunali, ove ritengano, sono invitati ad usare le mascherine fornite dall'Amministrazione, nei contatti con il pubblico che potrà essere ammesso negli Uffici previa la suddetta telefonata;
9. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- * sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - * siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - * siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - * assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - * siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
 - * per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
 - * per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Resta vigente sino al 3 aprile 2020 la precedente ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 11 prot.1730 del 10/3/2020 per quanto non modificato dalla presente ordinanza.

AVVERTE

che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e validità sino al 25 marzo 2020 ed eventuale proroga.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Sampeyre e trasmessa alla Prefettura-U.T.G. di Cuneo e alla locale Caserma dei Carabinieri per quanto di rispettiva competenza nonché all'Istituto Comprensivo di Venasca - Costigliole Saluzzo e ai Comuni di Frassinò, Casteldelfino, Pontechianale e Bellino per informarli della conferma di chiusura delle scuole di Sampeyre sino al 3 aprile 2020.



IL SINDACO
(AMORISCO DR. DOMENICO)